

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Parte III

Norme relative all'attività della Sezione Medica

Art. 39 Funzioni

La Sezione Medica svolge le funzioni di cui all'art. 11 secondo quanto disposto dalle norme dello Statuto Federale, dalle N.O.I.F. e dai Regolamenti delle Leghe, dei Settori e dal Regolamento di cui all'art.11 comma 2. La Sezione è espressione del Settore e come tale opera in stretto collegamento con la Scuola Allenatori, la Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico e con il Centro Studi e Ricerche.

Art. 40 Tutela sanitaria degli atleti professionisti

In applicazione del disposto di cui all'art. 4, del D.M. 13 marzo 1995, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra Società professionistica, il Responsabile Sanitario delle singole società deve inviare, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria dell'atleta in originale ed aggiornata entro gli otto giorni precedenti alla Sezione Medica.

Art. 41 Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività agonistica

L'accertamento dell'idoneità specifica, cui devono sottoporsi coloro che intendono praticare attività agonistica, è demandato, in attuazione del decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982, in modo esclusivo al medico specialista in Medicina dello Sport operante in strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate.

La Sezione potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché didattica nei confronti delle società e dei tesserati al fine di un puntuale adempimento di tale obbligo.

Art. 42 Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività non agonistica

In ottemperanza al decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983, l'accertamento dello stato di buona salute dei tesserati che praticano attività non agonistica è demandato, con periodicità annuale, ai medici di medicina generale o a medici specialistici pediatri di libera scelta.

La Sezione potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché didattica nei confronti delle società e dei tesserati al fine di un puntuale adempimento di tale obbligo.

Art. 43 Schedario tesserati inidonei

La Sezione, ricevuta la comunicazione di inidoneità di cui all'art. 43 comma 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., provvede alla istituzione ed aggiornamento di un apposito schedario dei tesserati non idonei.

Lo schedario ha finalità conoscitive, epidemiologiche e scientifiche, e delle sue risultanze viene informata la Segreteria della F.I.G.C.

Ai fini dell'aggiornamento dello schedario, le società sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dello stato di inidoneità del tesserato alla Sezione.

Art. 44

Compiti di assistenza alle Squadre Nazionali e alle Rappresentative di Lega e di Settore

La Sezione, su richiesta dei medici responsabili, svolge compiti di valutazione e di assistenza agli atleti ed ai tecnici componenti le Squadre Nazionali e le Rappresentative di Lega e di Settore.

Art. 45

Norme di indirizzo per l'attività dei medici sociali

La Sezione esprime indirizzi di ordine igienico-sanitario e organizza seminari di aggiornamento sulle principali problematiche di medicina dello sport applicata al calcio. La Sezione fornisce informazioni sulla normativa antidoping.

Art. 46

Norme di indirizzo per l'attività degli operatori sanitari

La Sezione detta disposizioni di ordine tecnico ed organizza i corsi di aggiornamento di cui all'art. 29, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 47

Attività scientifica

La Sezione svolge attività di studio e di ricerca sulla medicina dello sport applicata al calcio anche in collaborazione con Istituti Universitari e di Ricerca.

Art. 48

Collaborazione con organismi esteri

La Sezione cura rapporti di collaborazione scientifica con le omologhe Sezioni delle Federazioni estere.

Art. 49

Responsabile della Sezione

Il Responsabile della Sezione è scelto fra gli specialisti in medicina dello sport che siano in possesso di consolidate e significative professionalità sia nel campo della ricerca che in quello della pratica sportiva.

Art. 50

Commissione Consultiva

Il Comitato Direttivo può istituire presso la Sezione Medica del Settore Tecnico una Commissione Consultiva con il compito di affrontare le problematiche di carattere medico del mondo del calcio.

La Commissione è formata dai Medici designati dalle Leghe, dal Settore Giovanile e Scolastico, dall'A.I.A., dall'A.I.C., dall'A.I.A.C., dalla L.A.M.I.CA, e dall'A.I.P.A.C..

Art. 51

Organizzazione e funzioni

La Sezione, sotto la direzione del Responsabile, si avvale di specialisti in medicina dello sport, cardiologia, ortopedia e traumatologia, fisiopatologia respiratoria, endocrinologia, ed inoltre di operatori sanitari e personale di supporto.

DISPOSIZIONI FINALI

I. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme o/e in caso di contrasto o non conformità delle stesse con lo Statuto federale e/ o con le disposizioni federali, trovano applicazione le norme dello Statuto federale e/ o le disposizioni federali.